


**SUPPLEMENTO AL
DOCUMENTO DI
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106, comma 1 e comma 3, e 109, comma 1, lett. a) e b) del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

sulle azioni ordinarie



Offerente:

V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A.

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta:

numero 67.109.018 azioni ordinarie di Sirti - Società per Azioni

Corrispettivo per azione:

Euro 2,65

**Durata del periodo di adesione all'Offerta concordata con Borsa Italiana S.p.A. sul
Mercato Telematico Azionario:**

dal 7 gennaio 2008 al 8 febbraio 2008 (dalle ore 08:00 alle ore 17:30)
estremi inclusi

**CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE E INTERMEDIARIO INCARICATO
DEL COORDINAMENTO DELL'OFFERTA E DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.:



L'adempimento di pubblicazione del Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenuti in tale documento

febbraio 2008

INDICE

<i>PREMESSE</i>	5
<i>A. AVVERTENZE</i>	6
a.2 Comunicato dell'Emittente	6
a.3 Dichiarazioni dell'Offerente in merito alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto.....	6
a.3.1 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto.....	6
a.3.2 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto e diritto di acquisto di cui all'art. 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto.....	7
a.5 Alternative per gli azionisti destinatari dell'Offerta	8
<i>B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE</i>	9
<i>G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE</i>	10
g.4 Ricostituzione del flottante.....	10
g.4.1 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto.....	10
g.4.2 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto e diritto di acquisto di cui all'art. 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto	11
<i>L . APPENDICI</i>	12
I.5 Nota di integrazione al Comunicato ex art. 103, comma 3, del T.U.F. approvato dal consiglio di Amministrazione dell'Emittente	12
<i>M. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE</i>	16

PREMESSA AL SUPPLEMENTO

(Il presente Supplemento integra le informazioni contenute nel Documento d'Offerta)

Il presente documento costituisce un supplemento (il "**Supplemento**") al Documento d'Offerta pubblicato da V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A. (l'"**Offerente**" o "**VIIT**") in data 4 gennaio 2008 relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da VIIT (l'"**Offerta**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106, comma 1 e comma 3, e 109, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**T.U.F.**") sulla totalità delle azioni ordinarie Sirti S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Sirti**") emesse e in circolazione, dedotte le n. 154.866.982 azioni ordinarie Sirti indirettamente possedute dall'Offerente, che rappresentano il 69,767% del capitale sociale dell'Emittente.

Più precisamente, l'Offerta ha per oggetto n. 67.109.018 azioni ordinarie Sirti, del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna, godimento regolare, rappresentative del 30,233% del capitale sociale.

Il periodo di adesione all'Offerta si concluderà in data 8 febbraio 2008.

L'Offerente, in relazione alle indicazioni originariamente contenute nel Documento di Offerta con particolare riferimento alla volontà di ripristinare in qualsiasi caso un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, anche alla luce del recente andamento del mercato borsistico, che potrebbe rendere eccessivamente oneroso il ripristino del flottante stesso, ha ritenuto di modificare i propri programmi come segue:

- (i) qualora, a seguito dell'Offerta, l'Offerente venisse a detenere una percentuale compresa tra il 90 ed il 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, in considerazione del numero residuo di azionisti dell'Emittente, che potrebbe rimanere comunque elevato, conferma la volontà di farsi carico dell'onere di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, al fine di consentire agli azionisti dell'Emittente di continuare a detenere un titolo negoziato su un mercato regolamentato, secondo le modalità descritte nel presente Supplemento;
- (ii) qualora, viceversa, a seguito dell'Offerta, l'Offerente venisse a detenere una percentuale superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora che non ripristinerà il flottante ed eserciterà il diritto di acquisto previsto dall'art. 111 del TUF, acquistando conseguentemente tutte le azioni residue dell'Emittente, con relativa revoca dalla quotazione delle azioni dell'Emittente stesso - fermo restando l'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, T.U.F.;

il tutto come meglio descritto ai paragrafi a.3 e g.4.

Si segnala che l'eventuale obbligo di acquisto, nonché l'eventuale diritto di acquisto sopra citati, verificandosene i presupposti successivamente all'entrata in vigore del Decreto, saranno disciplinati, ad avviso dell'Offerente, rispettivamente dall'art. 108, comma 1, T.U.F. e dall'art. 111 T.U.F., entrambi come modificati dal Decreto. Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento d'Offerta e deve essere letto congiuntamente con esso; salvo ove diversamente previsto, le definizioni utilizzate nel Supplemento hanno il medesimo significato a esse attribuito nel Documento d'Offerta.

Il Supplemento è pubblicato ai sensi dell'art. 38, comma 5, del Regolamento Emittenti e

contiene precisazioni con riferimento alle dichiarazioni dell'Offerente in merito alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F. (come modificati dal Decreto) nonché un conseguente aggiornamento sulla tempistica per lo svolgimento delle fasi successive all'Offerta.

Il Supplemento contiene unicamente i paragrafi del Documento d'Offerta che sono stati modificati e/o integrati a tal fine; il Documento d'Offerta resta pertanto invariato per quanto non modificato dal Supplemento.

Di seguito sono richiamate le pagine e i titoli delle Premesse, delle Avvertenze, delle Sezioni e dei Paragrafi del Documento d'Offerta modificati e/o integrati dal Supplemento.



MODIFICHE APPORTATE

PREMESSE

Alle pagine 8 e 9 del Documento d'Offerta, la tabella relativa alla "Tempistica" è modificata/integrata come segue.

DATA	AVVENIMENTO	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Entro 10 giorni dalla Data di Pagamento	In caso di superamento della soglia del 95%, pubblicazione di un ulteriore avviso in cui verranno fornite indicazioni (i) sulle modalità e sui termini con cui l'Offerente adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto; (ii) sull'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F.	Pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura nazionale
Indicativamente entro 20 giorni di borsa aperta dalla Data di Pagamento	In caso di superamento della soglia del 95%, procedura da concordarsi con CONSOB e Borsa Italiana per (i) adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, T.U.F. e (ii) contestuale esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 T.U.F.	
Entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta	In caso di acquisto in sede di Offerta di una partecipazione superiore alla soglia del 90% ma inferiore al 95%, ripristino flottante	Adempimento degli obblighi informativi connessi all'attuazione dell'art. 108, comma 2, del T.U.F. come modificato dal Decreto

A. AVVERTENZE

A pagina 10 del Documento d'Offerta, l'avvertenza a.2 è sostituita come segue:

a.2 Comunicato dell'Emittente

Il comunicato che l'Emittente è tenuto a pubblicare ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del T.U.F., e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato o notizia utile per l'apprezzamento dell'Offerta, nonché la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sul corrispettivo d'Offerta e sull'interesse che essa riveste per l'Emittente ed i suoi azionisti, è riportato al paragrafo I.3 delle Appendici del presente Documento d'Offerta ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 17 dicembre 2007.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha espresso il proprio parere positivo in merito alla congruità del Corrispettivo.

In data 29 gennaio 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato una nota di integrazione al comunicato di cui sopra; tale nota di integrazione è riportata al paragrafo I.5 delle Appendici.

In tale sede, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha confermato i pareri espressi e le valutazioni date in occasione del comunicato approvato in data 17 dicembre 2007 ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del T.U.F., e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.

A pagina 10 del Documento d'Offerta, l'avvertenza a.3 è sostituita come segue:

a.3 Dichiarazioni dell'Offerente in merito alle disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto

a.3.1 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 90% ma inferiore al 95% del medesimo, l'Offerente dichiara fin d'ora che procederà a ripristinare entro 90 giorni il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.F., come modificato dal Decreto.

Al fine di procedere alla ricostituzione del flottante entro il suddetto termine, l'Offerente potrà procedere alternativamente mediante:

- (i) un aumento di capitale sociale dell'Emittente, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da deliberarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta;
- (ii) l'alienazione di parte delle Azioni attraverso un collocamento pubblico/privato;
- (iii) un'operazione di fusione con attribuzione di Azioni in sede di concambio da deliberarsi da parte delle assemblee delle società coinvolte entro 90 giorni dalla Data di chiusura dell'Offerta.

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente,

l'Offerente:

- (i) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni;
- (ii) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, al medesimo corrispettivo previsto per la presente Offerta, come meglio precisato al successivo paragrafo a.3.2.

In relazione a quanto sopra, l'Offerente indicherà in apposito paragrafo dell'avviso contenente i risultati dell'Offerta, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, se a esito dell'Offerta si siano o meno verificati i presupposti di legge, previsti dall'art. 108, comma 2, del T.U.F. come modificato dal Decreto. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa (i) il quantitativo delle azioni residue (in termini assoluti e percentuali), nonché (ii) il fatto che si darà luogo al ripristino del flottante secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta.

a.3.2 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto e diritto di acquisto di cui all'art. 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente almeno pari al 95%, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, comma 1, e 111 T.U.F., come modificati dal Decreto e, pertanto, l'Offerente dichiara fin d'ora che:

- (i) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, al medesimo corrispettivo previsto per la presente Offerta; si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nella misura in cui lo stesso sarà applicabile, laddove si realizzino le condizioni di cui al citato art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, le Azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione della procedura volta all'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto;
- (ii) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni nei termini di cui al precedente punto (i);
- (iii) eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del T.U.F., come modificato dal Decreto a un corrispettivo pari, ai sensi dell'art. 111, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto, al Corrispettivo della presente Offerta.

In relazione a quanto sopra, l'Offerente indicherà in apposito paragrafo dell'avviso contenente i risultati dell'Offerta, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, la data e le modalità di pubblicazione dell'ulteriore avviso a pagamento in cui verranno fornite indicazioni sulle modalità e sui termini con cui l'Offerente (i) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto; (ii) eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del T.U.F.,

come modificato dal Decreto; nonché (iii) darà corso all'eventuale procedura congiunta di cui in appresso.

Si precisa in ogni caso che, ove ne ricorressero le condizioni, l'Offerente potrebbe dar corso a un'unica procedura - secondo modalità che saranno concordate con la CONSOB e Borsa Italiana nel più breve tempo possibile per effettuare gli adempimenti necessari e, indicativamente, entro 20 giorni di borsa aperta dalla Data di Pagamento - al fine di (i) adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F. (come modificato dal Decreto); nonché, contestualmente (ii) esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F. (come modificato dal Decreto).

A pagina 12 del Documento d'Offerta, l'avvertenza a.5 è sostituita come segue:

a.5 Alternative per gli azionisti destinatari dell'Offerta

Si precisa che, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo a.3.1, gli azionisti dell'Emittente a cui è rivolta l'Offerta potranno scegliere se:

- (i) aderire all'Offerta, incassando il relativo Corrispettivo; oppure
- (ii) non aderire all'Offerta, in tal caso:
 - a. qualora l'Offerente venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente inferiore al 95%, gli azionisti dell'Emittente a cui è rivolta l'Offerta resteranno soci dell'Emittente e parteciperanno ai programmi futuri di cui alla successiva Sezione G, nonché alle eventuali operazioni illustrate al precedente paragrafo a.4; oppure;
 - b. qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente almeno pari al 95%, gli azionisti dell'Emittente a cui è rivolta l'Offerta cesseranno comunque di essere soci dell'Emittente, alla luce del fatto che, come precisato ai paragrafi a.3 e g.4, l'Offerente eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del T.U.F. come modificato dal Decreto.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

A pagina 33 del Documento d'Offerta, il paragrafo b.2.3.1 è sostituito come segue:

b.2.3.1 Consiglio di Amministrazione

In data del 29 gennaio 2008, l'assemblea ordinaria dell'Emittente ha provveduto, fra l'altro (i) a determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente; nonché (ii) a nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le persone dei Signori indicati nella tabella che segue.

CARICA	NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
Presidente	Dott. Gianni Maria Chiarva (*)	Verzuolo (CN), 21 agosto 1947
Vice Presidente	Ing. Rosario Bifulco (*)	Napoli, 14 settembre 1954
Amministratore delegato	Ing. Ambrogio Lualdi	Magenta (MI), 24 febbraio 1952
Consigliere	Dott. Alessandro Foti (*)	Londra (Regno Unito), 26 marzo 1963
Consigliere	Ing. Frans Tieleman	Roma, 27 giugno 1973
Consigliere	Dott. Giuseppe Turri (*)	Como, 30 luglio 1958
Consigliere	Avv. Enrico Giliberti (**)	Napoli, 29 giugno 1945
Consigliere	Avv. Alessandro Triscornia (**)	Piacenza, 26 novembre 1961
Consigliere	Prof. Sergio Maria Carbone (**)	Genova, 1 luglio 1941
Consigliere	Ing. Filippo Aleotti (*)	Cesena, 4 gennaio 1957
Consigliere	Dott. Dino Furlan (*)	Treviso, 21 giugno 1966

Tutti gli amministratori dell'Emittente sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Emittente.

Si precisa che i Consiglieri Dott. Alessandro Foti e Ing. Frans Tieleman rivestono anche la carica di membri del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente.

Il soggetto che esercita direzione e coordinamento sull'Emittente ai sensi dell'art. 2497 e ss. del codice civile è HIIT.

G. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

A pagina 64 del Documento d'Offerta, il paragrafo g.3.4 è sostituito come segue:

g.3.4 Modifiche previste alla composizione del Consiglio di Amministrazione

Come indicato al paragrafo b.2.3.1, in data del 29 gennaio 2008, l'assemblea ordinaria dell'Emittente ha provveduto, fra l'altro (i) a determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente; nonché (ii) a nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le persone dei soggetti ivi indicati.

A pagina 64 del Documento d'Offerta, il paragrafo g.4 è sostituito come segue:

g.4 Ricostituzione del flottante

g.4.1 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 90% ma inferiore al 95% del medesimo, l'Offerente dichiara fin d'ora che procederà a ripristinare entro 90 giorni il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.F., come modificato dal Decreto.

Al fine di procedere alla ricostituzione del flottante entro il suddetto termine, l'Offerente potrà procedere alternativamente mediante:

- (i) un aumento di capitale sociale dell'Emittente, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da deliberarsi entro 90 giorni dalla Data di chiusura dell'Offerta;
- (ii) l'alienazione di parte delle Azioni attraverso un collocamento pubblico/privato;
- (iii) un'operazione di fusione con attribuzione di Azioni in sede di concambio da deliberarsi da parte delle assemblee delle società coinvolte entro 90 giorni dalla Data di chiusura dell'Offerta.

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente:

- (i) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni;
- (ii) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, al medesimo corrispettivo previsto per la presente Offerta, come meglio precisato al successivo paragrafo g.4.2.

In relazione a quanto sopra, l'Offerente indicherà in apposito paragrafo dell'avviso contenente i risultati dell'Offerta, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, se a esito dell'Offerta si siano o meno verificati i presupposti di legge, previsti dall'art. 108, comma 2, del T.U.F. come modificato dal Decreto. In caso

positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa (i) il quantitativo delle azioni residue (in termini assoluti e percentuali), nonché (ii) il fatto che si darà luogo al ripristino del flottante secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta entro 90 giorni dalla Data di chiusura dell'Offerta.

g.4.2 Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto e diritto di acquisto di cui all'art. 111 del T.U.F., come modificato dal Decreto

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente almeno pari al 95%, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, comma 1, e 111 T.U.F., come modificati dal Decreto e, pertanto, l'Offerente dichiara fin d'ora che:

- (i) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, al medesimo corrispettivo previsto per la presente Offerta.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, nella misura in cui lo stesso sarà applicabile, laddove si realizzino le condizioni di cui al citato art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto, le Azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione della procedura volta all'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, T.U.F., come modificato dal Decreto.

- (ii) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni nei termini di cui sopra;
- (iii) eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del T.U.F., come modificato dal Decreto a un corrispettivo pari, ai sensi dell'art. 111, comma 2, T.U.F., come modificato dal Decreto, al Corrispettivo della presente Offerta.

In relazione a quanto sopra, l'Offerente indicherà in apposito paragrafo dell'avviso contenente i risultati dell'Offerta, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Emittenti, se a esito dell'Offerta si siano o meno verificati i presupposti di legge, previsti dall'art. 111, comma 1, del T.U.F. come modificato dal Decreto. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa (i) l'esercizio del diritto di acquisto ivi previsto, nonché (ii) il perfezionamento dell'eventuale procedura congiunta di cui in appresso.

Si precisa in ogni caso che, ove ne ricorressero le condizioni, l'Offerente potrebbe dar corso a un'unica procedura - secondo modalità che saranno concordate con la CONSOB e Borsa Italiana nel più breve tempo possibile per effettuare gli adempimenti necessari e, indicativamente, entro 20 giorni di borsa aperta dalla Data di Pagamento - al fine di (i) adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F. (come modificato dal Decreto); nonché, contestualmente (ii) esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 T.U.F. (come modificato dal Decreto).

L. APPENDICI

A pagina 99 del Documento d'Offerta, dopo l'appendice i.4 è aggiunta la seguente appendice I.5

I.5 Nota di integrazione al Comunicato ex art. 103, comma 3, del T.U.F. approvato dal consiglio di Amministrazione dell'Emittente

Nota di integrazione al comunicato del Consiglio di Amministrazione di Sirti S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 39 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria promossa da V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A. avente per oggetto n. 67.109.018 azioni Sirti S.p.A. ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 58/98.

Il Consiglio di Amministrazione di Sirti - Società per Azioni (di seguito "**Sirti**" o l'"**Emittente**"), nella riunione tenutasi presso l'auditorium dello studio Bonelli Errede Pappalardo in Milano, Via Barozzi 3/5, in data 29 gennaio 2008, presenti o collegati in teleconferenza n. 8 Consiglieri su 11, e precisamente i Signori: Dott. G.M. Chiarva, Ing. R. Bifulco, Ing. A. Lualdi, Dott. A. Foti, Dott. D. Furlan, Ing. F. Tieleman, Avv. A. Triscornia ed Avv. E. Giliberti collegato in teleconferenza, si è riunito per esaminare, tra l'altro, il supplemento al documento d'offerta (di seguito, rispettivamente, il "**Supplemento**" e il "**Documento d'Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto promossa dalla società V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A. (di seguito, l'"**Offerente**") – anche per conto dei soggetti che lo controllano direttamente o indirettamente – e avente per oggetto n. 67.109.018 azioni dell'Emittente pari al 30,233% del suo capitale sociale (di seguito, l'"**Offerta**"), per approvare la presente nota di integrazione al comunicato emesso in data 17 dicembre 2007 ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 39 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Al fine della redazione della presente nota di integrazione, questo Consiglio ha provveduto a esaminare il testo (i) del comunicato emesso dall'Offerente in data odierna e (ii) del Supplemento depositato presso la CONSOB in data odierna e contestualmente trasmesso a Sirti.

Dall'esame dei citati documenti risulta, in particolare, quanto segue.

- Il Supplemento costituisce parte integrante del Documento d'Offerta e deve essere letto congiuntamente con esso - il Documento d'Offerta resta pertanto invariato per quanto non modificato dal Supplemento.
- L'Offerente, in relazione alle indicazioni originariamente contenute nel Documento d'Offerta con particolare riferimento alla volontà di ripristinare in qualsiasi caso un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni, anche alla luce del recente andamento del mercato borsistico, che potrebbe rendere eccessivamente oneroso il ripristino del flottante stesso, ha ritenuto di modificare i propri programmi nei termini di cui in appresso.
- Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 90% ma inferiore al 95% del medesimo,

l'Offerente dichiara fin d'ora che procederà a ripristinare entro 90 giorni il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del T.U.F..

Al fine di procedere alla ricostituzione del flottante entro il suddetto termine, l'Offerente potrà procedere alternativamente mediante:

- (i) un aumento di capitale sociale dell'Emittente, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile da deliberarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta;
- (ii) l'alienazione di parte delle Azioni attraverso un collocamento pubblico/privato;
- (iii) un'operazione di fusione con attribuzione di Azioni in sede di concambio da deliberarsi da parte delle assemblee delle società coinvolte entro 90 giorni dalla Data di chiusura dell'Offerta.

Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta e di eventuali acquisti di azioni che dovesse effettuare al di fuori dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, l'Offerente:

- (i) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni;
 - (ii) adempirà all'obbligo di acquistare le restanti azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, T.U.F., al medesimo corrispettivo l'Offerta.
- Qualora l'Offerente, a seguito dell'Offerta, venga a detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell'Emittente almeno pari al 95%, l'Offerente dichiara fin d'ora che:
 - (i) non procederà al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle Azioni;
 - (ii) eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del T.U.F..

Il Consiglio di Amministrazione di Sirti, preso atto del contenuto del Supplemento, formula le seguenti considerazioni integrative rispetto a quanto espresso nel comunicato in data 17 dicembre 2007

In base a quanto si evince dal testo del Supplemento, nonché dagli altri documenti resi pubblici:

- (i) non risultano modificati i programmi dell'Offerente secondo cui l'attività di gestione di Sirti proseguirà in continuità con quanto svolto negli anni precedenti al fine di perseguire la massima valorizzazione di Sirti attraverso l'espansione dell'attuale business e il perseguimento di una mirata strategia di sviluppo in attività industriali complementari e sinergiche rispetto all'attività caratteristica di Sirti – in entrambi i casi, sia sul mercato italiano che sui mercati esteri; nonché
- (ii) non risultano modifiche con riferimento al fatto che l'Offerta non avrà alcun impatto (a) né sui livelli occupazionali del Gruppo Sirti né (b) sull'organizzazione dei siti produttivi.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra, all'unanimità dei voti conferma il proprio parere favorevole all'Offerta.

Di seguito viene data indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Sirti e dei loro compensi in Euro deliberati dall'assemblea tenutasi in data odierna e vevoli fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2010.

<i>CARICA</i>	<i>NOME E COGNOME</i>	<i>COMPENSI IN EURO</i>
<i>Presidente</i>	Dr. Gianni Maria CHIARVA (*)	226.000
<i>Vice Presidente</i>	Ing. Rosario BIFULCO (*)	226.000
<i>Amministratore delegato</i>	Ing. Ambrogio LUALDI	26.000
<i>Consigliere</i>	Ing. Filippo ALEOTTI (*)	226.000
<i>Consigliere</i>	Dott. Alessandro FOTI (*)	226.000
<i>Consigliere</i>	Ing. Frans TIELEMAN	26.000
<i>Consigliere</i>	Dr. Dino FURLAN (*)	226.000
<i>Consigliere</i>	Avv. Enrico GILIBERTI	26.000
<i>Consigliere</i>	Avv. Alessandro TRISCORNIA	26.000
<i>Consigliere</i>	Dr. Giuseppe TURRI (*)	226.000
<i>Consigliere</i>	Avv. Prof. Sergio CARBONE	26.000

(*) Membri del comitato esecutivo

* * *

A integrazione/modifica di quanto comunicato in data 17 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione di Sirti fornisce altresì le seguenti ulteriori informazioni, con la precisazione che le informazioni oggetto del comunicato in data 17 dicembre 2007 non quivi espressamente integrate/modificate sono da intendersi invariate:

Fatti di rilievo verificatisi dopo il Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2007.

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2007

Segue approfondita discussione in esito alla quale intervengono a turno gli Amministratori presenti o collegati per teleconferenza: Dott. Gianni Maria Chiarva, Ing. R. Bifulco, Dott. Dino Furlan, Dott. Alessandro Foti ed Ing. Frans Tieleman, facendo presente che essendo legati a vario titolo da rapporti con Società che partecipano sia pur in via indiretta al capitale della società V.I.I.T.-Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A. essi potrebbero essere ritenuti portatori di un interesse nell'accezione prevista dall'Art. 2391 del Codice Civile.

Più precisamente i predetti Amministratori dichiarano:

- quanto all'amministratore Gianni Maria Chiarva, di partecipare al capitale della società che detiene il controllo del gruppo Stella-Jones il quale a sua volta partecipa,

indirettamente, al capitale della società V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A.;

- quanto all'amministratore Rosario Bifulco, di partecipare al capitale di una delle società che partecipa, indirettamente, al capitale della società V.I.I.T - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A.;
- quanto all'amministratore Dino Furlan, di essere Amministratore Delegato di 21 Partners Sgr S.p.A., società di gestione del Fondo Comune di Investimento di tipo chiuso Giada Equity Fund e del fondo Idea Industria che partecipano indirettamente al capitale della Società V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A.;
- quanto agli amministratori Alessandro Foti e Frans Tieleman, di essere Amministratore Delegato di Euraleo S.r.l. (il primo) e Amministratore di Broletto 2 S.r.l. (il secondo), società che partecipano indirettamente al capitale della Società V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A..

Da ultimo il Consiglio di Amministrazione dà mandato disgiunto al Presidente ed all'Amministratore Delegato di apportare al presente Comunicato tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune anche per intervento dell'Autorità regolamentare.

Milano, 29 gennaio 2008

Il Consiglio di Amministrazione

M. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

A pagina 99 del Documento d'Offerta, dopo il punto (v) è aggiunto il seguente punto (vi):

- (vi) Supplemento al Documento d'Offerta, recante in appendice la nota di integrazione al Comunicato ex art. 103, comma 3, del T.U.F. approvato dal consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

Il documento di cui sopra sarà reso disponibile al pubblico con le medesime modalità del Documento d'Offerta; un avviso contenente la notizia del rilascio del provvedimento concernente la pubblicazione del Supplemento da parte della CONSOB e della sua messa a disposizione del pubblico è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Supplemento appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Supplemento rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A.

